

**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283  
<http://www.crumbria.it>  
e-mail: [atti@crumbria.it](mailto:atti@crumbria.it)

Il Presidente

**ATTO N. 143**

---

***P*ROPOSTA DI LEGGE**  
*di iniziativa del Consigliere DOTTORINI*

***“Ulteriori modificazioni della legge regionale 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM))”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali il 13.9.2010*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 13.9.2010*



I Commissione permanente  
II Presidente

## **Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini recante**

**“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3  
(Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva  
locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni  
(CO.RE.COM.)”.**

---

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), istituito con legge regionale n. 3/2000, svolge importanti funzioni in tema di promozione della comunicazione istituzionale, favorendo ampia espressione delle esigenze della società umbra, promuovendo il pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella Regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali.

La corretta informazione da parte dei mezzi di comunicazione, quali la stampa, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva e la comunicazione ai cittadini rappresentano obiettivi imprescindibili di una società che fa della comunicazione uno dei pilastri della propria democrazia.

In tale contesto il CO.RE.COM. è stato inquadrato dalla legislazione regionale quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

Ai sensi della legge regionale n. 3/2000 il CO.RE.COM. è composto da quattro membri, oltre al Presidente, scelti fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione. Il Presidente del CO.RE.COM. è stato finora eletto dal



**I Commissione permanente**

**II Presidente**

Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono altresì eletti dal Consiglio regionale. La proposta di legge ha lo scopo di fare del Consiglio regionale la sede unica di scelta del Presidenza, senza alcuna proposta vincolante da parte del Presidente della Regione.

Tutti i membri del CO.RE.COM percepiscono un'indennità di funzione e rimborsi parametrati a quelli dei consiglieri regionali. In un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di valutazione complessiva dei costi per soggetti che svolgono consulenza per la Regione, la presente proposta di legge ha lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche; obiettivi che, anche con la recente manovra finanziaria, sono stati nuovamente oggetto di recente legiferazione da parte dello Stato (D.L. n. 78/2010). Pertanto, si ritiene che le indennità del Presidente e degli altri componenti debbano essere diminuite ed adeguate ai compensi di altri organismi riconducibili alla sfera regionale.

La presente proposta di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale di cui alla legge n. 249/1997, tende a consentire il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, prevedendo anche l'immediato effetto della riduzione delle indennità dei componenti del CO.RE.COM.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1**

#### **(Sostituzione dell'art. 18)**

**1. L'articolo 18, della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è sostituito**



I Commissione permanente  
II Presidente

dal seguente:


**“18 (Composizione e durata).**

1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato il Consiglio regionale procede all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.
4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi”.

**Art. 2**

**(Modificazioni all'art. 24)**

1. **Al comma 1 dell'articolo 24, della l.r. n. 3/2000, la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “venticinque”.**
2. **Al comma 2 dell'articolo 24, della l.r. n. 3/2000, la parola “venti” è**



I Commissione permanente

II Presidente

sostituita dalla seguente: "otto".

### **Art. 3**

#### **(Sostituzione dell'art. 25)**

**1. L'articolo 25, della l.r. n. 3/2000, è sostituito dal seguente:**

#### **"25**

#### **(Funzioni)**

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato.
4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.
5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.
6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni".

### **Art. 4**

#### **(Norma finale)**

1. La disposizione di cui all'articolo 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Consigliere regionale  
Oliviero B. Dottorini